

Milano, 25 febbraio 2022

10^a Commissione permanente
(Industria, commercio e turismo)
Ufficio di Segreteria
e-mail: commissioneindustria@senato.it

e-mail: COMM10A@senato.it

Oggetto: proposte di emendamento al disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)

Lo scrivente Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione nato nel 1919, storica e più rappresentativa associazione di categoria, propone all'attenzione della commissione due proposte di emendamento, finalizzate a migliorare il livello di concorrenza nel mercato assicurativo:

- 1) Proposta Abrogazione o in subordine di Modifica dell'art. 132 bis) del CAP;**
- 2) Standard tecnologico unico degli operatori delle assicurazioni per lo sviluppo della concorrenza;**

- 1) Proposta Abrogazione o in subordine di Modifica dell'art. 132 bis) del CAP;**

MOTIVAZIONE

L'attuale formulazione dell'art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni, impone l'utilizzo del Preventivatore IVASS/MISE, da parte degli intermediari assicurativi, ponendo a carico di alcuni di essi, l'obbligo di presentare al cliente consumatore r.c.auto tutti i preventivi delle imprese assicurative per le quali essi sono mandatari.

Da questa fattispecie ex art. 132 bis) del Codice, gli intermediari assicurativi, che operano per una sola impresa assicurativa, sono tenuti a presentare un solo preventivo, per la mandante per la quale essi operano.

Parallelamente rimangono esclusi dalla applicazione dell'art. 132 bis) del Codice, anche gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione B del RUI (Registro Unico degli Intermediari) denominati broker, in quanto essi non sono mandatari di alcuna compagnia assicurativa. Mentre resta dalla disposizione in esame, non chiaramente disciplinato il destino degli intermediari di secondo livello (sub-agenti e produttori), laddove si consideri che gli stessi sono di norma collaboratori di più agenti, oppure anche di broker e ciò renderebbe assai complesso anche solo individuare i casi di ricorrenza dell'obbligo di preventivazione in capo a tali soggetti.

Le ipotesi sopra considerate, rappresentano un indubbio elemento distorsivo della leale concorrenza tra intermediari, in quanto gli agenti plurimandatari, che operano in base alla Leggi n. 248/2006 e n. 40/2007 non soggetti al vincolo di esclusiva per il ramo danni, sono gli unici soggetti, costretti a presentare al cliente r.c.auto, tutte le offerte assicurative delle imprese assicuratrici che rappresentano.

Al fine di consentire a tutti gli intermediari assicurativi una parità di trattamento, nonché l'adozione dei principi semplificazione di trasparenza e proporzionalità che guidano il processo regolamentare dell'IVASS e del MISE, si ritiene in prima ipotesi, di proporre l'integrale abrogazione dell'art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni, atteso che la suddetta disposizione non attribuisce alcun concreto vantaggio al cliente, già tutelato dalla norma dell'art.119 ter) del Codice e dalle specifiche disposizioni dei Regolamenti attuativi (che impongono agli intermediari di proporre prodotti assicurativi coerenti, rispetto alle esigenze del cliente); mentre introduce ulteriori elementi di complessità e appesantimento nella attività degli agenti plurimandatari e dei loro collaboratori.

In più la comparazione tra “*contatti base*”, non appare idonea a fornire una informazione corretta, poiché è solo attraverso la personalizzazione delle garanzie e delle relative tariffe e scontistiche che il cliente può realmente valutare il prodotto offertogli. Tale attività di guida del cliente verso un prodotto coerente e conveniente, costituisce già elemento fondamentale dell'attività di intermediazione dell'agente assicurativo, e non vi è alcuna necessità di aggravarne l'operatività, con l'introduzione di norme prive di concreti vantaggi per la clientela.

Inoltre, come sopra evidenziato, si verrebbe a creare una disparità nell'ambito degli intermediari assicurativi di I° e II° livello, tra quelli costretti all'utilizzo del preventivatore e quelli esentati.

Dunque, l'art. 132bis) del Codice nella sua attuale formulazione risulta anche in contrasto con le precitate leggi n. 248/2006 e 40/2007, dal momento che verrebbe a incrementare la categoria degli agenti monomandatari, con grave danno del sistema concorrenziale voluto dal legislatore con l'abrogazione dell'esclusiva.

In via subordinata, rispetto alla proposta abrogazione, lo SNA propone comunque la modifica di alcune disposizioni dell'art. 132 bis) del testo vigente.

Si propone in particolare la modifica del I° comma nei termini che seguono:

modifica comma 1)

“Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore, SU SUA ESPLICITA RICHIESTA, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, PER I CONTRATTI RELATIVI AI VEICOLI CHE VENGONO ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA”.

Si propone inoltre, in ogni caso, l'abrogazione del comma 4) dell'art. 132 bis) del Codice, che allo stato prevede:

"Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente".

Il suddetto 4 comma infatti prospetta una ipotesi di “nullità” che finirebbe per costituire un grave *vulnus* per la sicurezza e alla circolazione stradale; andrebbero a circolare veicoli apparentemente assicurati per la r.c.auto, ma con la possibilità che azioni di accertamento della nullità proposta dai clienti, conducano a privare di ogni efficacia, sin dall'origine, le polizze assicurative r.c.auto. Oltretutto una simile ipotesi di nullità si ripercuoterebbe anche sull'equilibrio tariffario delle imprese assicuratrici che si vedrebbero, in caso di accertata nullità, costrette a restituire i premi incassati, dopo aver magari già erogato risarcimenti e indennizzi a favore di terzi.

Il 4 comma dell'art. 132 bis) risulta dunque giuridicamente inaccettabile, rischiando di tradursi in uno strumento di vera e proprio sovvertimento della disciplina della assicurazione obbligatoria ormai in vigore in Italia da oltre 50 anni.

2) Standard tecnologico unico degli operatori delle assicurazioni per lo sviluppo della concorrenza

All'articolo 22 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 13 è sostituito dal seguente:

13 - Al fine di dare maggiore impulso alla concorrenza in ambito assicurativo nei rami assicurativi danni attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari Agenti di assicurazioni, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e accesso degli intermediari di cui all'art.109, comma 2 lettera a) del D.Lgs 209/2005, ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di preventivazione, emissione e gestione di tutti i contratti di assicurazione contro i danni. Gli Agenti di assicurazione dovranno poter accedere e operare sulla piattaforma tecnologica unica, anche attraverso propri sistemi informatici, entro trecento giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. E' abrogato l'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

MOTIVAZIONE

La piattaforma tecnologica di interfaccia unica, che consente all'intermediario Agente con propri sistemi informatici di adempiere alle disposizioni in vigore inerenti la distribuzione assicurativa, oltre a favorire la concorrenza del settore in generale garantisce ulteriore garanzia per il consumatore cliente, che trarrà indubbio giovamento dall'aumentata autonomia operativa del professionista Agente di assicurazione.

Già 10 anni fa il Legislatore aveva inteso procedere nella direzione dell'ottimizzazione dell'interesse e beneficio del cliente finale, anticipando di fatto i contenuti della Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa.

Non essendo stata ancora resa operativa la disposizione si ritiene indispensabile riproporla nei contenuti, trattandosi di esigenza primaria per il raggiungimento di un mercato efficiente all'interno del quale i soggetti possano svolgere pienamente il proprio ruolo.

Ringraziando per l'attenzione, porgo un cordiale saluto

Fabio Antonio Luca Occhiuto
Componente Esecutivo Nazionale

